

26580-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 21/02/2018

MARIA VESSICHELLI

- Presidente -

Sent. n. sez.
539/2018

CARLO ZAZA

FRANCESCA MORELLI

REGISTRO GENERALE
N.16762/2017

GRAZIA MICCOLI

ALESSANDRINA TUDINO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LO PICCOLO MATTEO nato il 06/05/1966 a TERRASINI

avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

Udito il difensore *av. Vincenzo de Re*

Il difensore presente espone le considerazioni a sostegno della sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 4 luglio 2014 con la quale Matteo Lo Piccolo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di falsità in registrazioni imposte dalla legge e soggette ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, così qualificato il fatto originariamente ascrittogli ai sensi dell'art. 483 cod. pen..

La corte territoriale ha ritenuto, pur all'esito delle deduzioni defensionali, che il Lo Piccolo, in qualità di titolare di una ditta di autotrasporti ed in concorso con il conducente di un suo autoarticolato, separatamente giudicato, avesse falsamente formato il modulo di assenza alla guida, riportante dati in contrasto con quanto attestato dal disco cronotachigrafo digitale.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando diversi ordini di doglianze.

2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 34 del regolamento UE 165/2014. Tale provvedimento normativo sovranazionale, intervenendo sul regolamento CE 561/2006, ha eliminato l'obbligo di compilazione del foglio delle assenze, con conseguente abrogazione dell'art. 484 c.p. nella parte in cui il precetto viene ad essere integrato attraverso il rinvio alla fonte extrapenale. L'obbligo di conformazione al diritto europeo impone la disapplicazione della normativa interna incompatibile, di guisa che l'eliminazione dell'obbligo di compilazione della attestazione di cui si contesta la falsità comporta l'*abolitio criminis* della norma penale in bianco che sanziona la relativa condotta, in quanto l'obbligatorietà della registrazione si configura come elemento costitutivo della condotta penalmente rilevante, che ne determina il disvalore e ne giustifica la sanzione penale.

2.2 Censura, con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 49 e 484 cod. pen., per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto natura di certificazione al registro delle assenze, trattandosi, invece, di atto privo di attitudine probatoria, ad uso interno e che costituisce mero strumento di collaborazione tra l'azienda privata e l'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine

di rendere più agevole la ricostruzione dell'attività lavorativa del dipendente. Funzione certificativa può, invece, essere riconosciuta solo agli scontrini stampati dal cronotachigrafo digitale, la cui obbligatoria installazione a bordo del veicolo è finalizzata proprio alla registrazione ed alla verifica che l'attività di guida si svolga nel rispetto delle regole dettate dal legislatore. L'accertata divergenza tra quanto risultante dal foglio delle assenze e quanto, invece, registrato dal cronotachigrafo non ha determinato alcuna violazione, tanto che non risultano irrogate sanzioni amministrative, con conseguente innocuità della accertata difformità, limitata ad un atto privo di valenza probatoria.

2.3 Con il terzo motivo, prospetta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, non avendo i giudici di merito correttamente applicato la regola di giudizio del ragionevole dubbio ed avendo, invece, fondato la dimostrazione del dolo su argomentazioni generiche, essenzialmente legate alla posizione societaria rivestita dall'imputato, omettendo di considerare profili di negligenza o mera inosservanza, anche in considerazione dell'assenza di interesse al mendacio, fondata sul sostanziale rispetto delle prescrizioni di guida, e sulla mancata consapevolezza del falso, come evincesi dalla consegna del registro all'autorità di Pubblica Sicurezza da parte del conducente.

2.4 Il quarto motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per non avere i giudici di merito correttamente apprezzato l'assenza di qualsivoglia profilo di danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il tenore delle censure che introducono il tema del rapporto tra applicazione della legge penale e mutamento del quadro normativo sovranazionale che sul fatto previsto dalla norma incriminatrice incide - questione dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione - impone talune preliminari considerazioni.

2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, «In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma

favorevole, affermato dall'art. 2, comma *due*, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando» (Sez. 5, Sentenza n.11905 del 16/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266474, N. 46669 del 2011 Rv. 252194, N. 2451 del 2008 Rv. 238197).

2.2 I principi che regolano l'incidenza sulla struttura del reato delle norme extrapenali sono stati progressivamente declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, e le Sezioni Unite hanno definito i parametri ai quali fare, di volta in volta, riferimento, al fine di verificare se lo *ius novum* interferisca con la definizione del precetto ovvero abbia esso stesso efficacia retroattiva, o se si limiti, invece, a modificare la situazione di fatto a cui la norma incriminatrice si riferisce, senza che tale circostanza sia in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (Sez. U, Sentenza n.2451 del 27/09/2007 Ud. (dep. 16/01/2008) Rv. 238197, PG in procedimento Tragara).

Richiamando la necessità di una puntuale verifica della fattispecie incriminatrice astratta, in linea di continuità con il metodo delineato nella sentenza S. U. 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, la Corte ha rilevato come, ai fini della verifica dell'applicabilità dell'art. 2 comma 2 cod. proc. pen. non basti «riconoscere che oggi il fatto commesso dall'imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato. In questo caso ci si trova in presenza di un'*abolitio criminis* parziale, analoga a quella che si verifica quando è la stessa disposizione penale ad essere modificata con l'esclusione di una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte (...). La successione avvenuta tra norme extrapenali non incide invece sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso in cui, in concreto, il reato non è

Ci

più configurabile, quando rispetto alla norma incriminatrice la modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto».

Di guisa che solo nel primo caso si può parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua dell'art. 2 cod. pen., come una successione di norme penali.

2.3 In applicazione dei predetti principi, le decisioni di legittimità hanno individuato l'incidenza delle modifiche o abolizioni di norme sovranazionali sulle norme incriminatrici di riferimento, verificando l'applicabilità dell'art. 2 cod. pen.. Sicchè è stata esclusa l'efficacia abrogatrice del precetto, mediata dall'adozione di atti normativi sovranazionali, nei casi in cui tali disposizioni afferissero a requisiti del fatto descritto nella norma incriminatrice e non dispiegassero funzione integratrice del precetto penale (Sez. 3, Sentenza n.28681 del 27/01/2017Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270335, in fattispecie relativa ad operazioni di esportazione verso l'Iran di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, reato previsto dall'art. 16, comma primo, D.Lgs. n. 96 del 2003, nella quale la S.C. ha escluso che l'intervento del Reg. UE n. 2015/1861, che ha eliminato tale nazione dall'elenco dei Paesi soggetti a restrizioni commerciali, rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen., non essendo riconducibile al meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti subordinati nella gerarchia delle fonti; Sez. 3, Sentenza n.40551 del25/06/2014Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260757, che ha ritenuto come la configurabilità del reato di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime doganale vigente all'epoca della condotta, sottraggano determinate attività economiche all'obbligo di corresponsione dei diritti di confine, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", alla stregua degli atti sottordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen..).

4. Al fine di verificare l'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 2 cod. pen., occorre procedere alla verifica strutturale della fattispecie secondo il metodo delineato dalla sentenza a Sezioni Unite n.2451 del 27/09/2007, enucleando il ruolo della norma extrapenale nella definizione del precetto.

4.1 Nell'ambito della fattispecie criminosa di cui all'art. 484 cod. pen., il precetto individua una condotta di falsificazione di indicazioni contenute in registrazioni soggette all'attività ispettiva di pubblica sicurezza, quando ne sia obbligatoria la tenuta.

Nella struttura della norma, il riferimento alla legge extrapenale investe l'obbligatorietà della registrazione e dunque – con riferimento alla fattispecie concreta in esame – rinvia alla fonte che impone l'obbligo di tenuta del modulo di assenza alla guida.

4. 2 Il modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo è stato introdotto dal D. lgs 144/2008, attuativo della direttiva 2006/22/CE. Tale modulo prevede che l'assenza da parte dei conducenti nei ventotto giorni precedenti - per malattia, per ferie annuali oppure per guida di un altro veicolo - sia documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e conservato a bordo del mezzo per essere esibito agli eventuali controlli.

Il Regolamento UE 165/2014, Commission Clarification numero 7, pur prevedendo e consigliando l'uso del modulo di controllo, ne ha eliminato l'obbligatorietà. Con circolare del Ministero dell'Interno n.5933 del 1 settembre 2016, sono state fornite indicazioni ermeneutiche in merito all'obbligo di conservare a bordo del camion il modulo assenze dell'autista, nel senso che resta ferma la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni, ma la sua omissione non è (più) soggetta a sanzioni.

4.3 Da quanto premesso consta come, all'atto della consumazione del reato (15 maggio 2012) la registrazione predetta fosse obbligatoria. Occorre, pertanto, stabilire se la rilevanza penale delle relative false attestazioni sia stata o meno abolita in seguito alla modificazione della legge extrapenale.

In altre parole, nel caso in esame occorre verificare se il venir meno dell'obbligatorietà del modulo di assenza alla guida abbia inciso sulla fattispecie di cui all'art. 484 c. p., con effetto retroattivo, o abbia solo dato luogo a una modificazione della situazione di fatto presupposta, esonerando il soggetto obbligato dalla relativa attestazione.

4.4 La funzione della predetta norma extrapenale nell'ambito della fattispecie non investe il contenuto dell'incriminazione, delineando il precetto, ma costituisce solo un profilo di fatto a cui è, attualmente, riconnessa l'irrilevanza penale della fattispecie. La sopravvenuta facoltatività del documento mendace esclude, difatti, l'esistenza di un presupposto di fatto a cui, attualmente, è subordinata la rilevanza penale della condotta, ma non esclude che il falso sia stato consumato su una certificazione *pro tempore* obbligatoria.

Trattasi di una ricostruzione svolta alla stregua delle valutazioni che hanno ritenuto irrilevante lo *ius novum* in tema di calunnia (Sez. VI, 8 aprile 2002, n. 14352, Bassetti, rv. 226425; Sez. VI, 21 maggio 1999, n. 8827, Zini, rv. 214674; Sez. VI, 21 novembre 1988, n. 12673, Caronna, rv. 180011) e di evasione dell'IVA (Sez. V, 11 maggio 2006, n. 21197, Formaggia, rv. 234113), in cui si è ritenuto che «il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversità del fatto e non della fattispecie» (S. U. Rv. 238197, *ibidem*), di guisa che da quando non è più obbligatorio il modulo non è più configurabile il reato, ferma però rimanendone la configurabilità fino al momento in cui invece lo stesso doveva essere tenuto.

4.5 La situazione di fatto e di diritto antecedente al Regolamento UE 165/2014 e quella successiva sono diverse e richiede, logicamente un trattamento, anche penale, diverso: l'esclusione dell'obbligatorietà della registrazione non importa una modificazione del precetto penale in quanto tale, contenuto nell'art. 484 cod. pen. Deriva, invece, dal regolamento UE n. 165/2014, che, con decorrenza dalla sua data di applicazione - fissata nel 2 marzo 2015 - il predetto non è più obbligatorio, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (in senso analogo, *ex plurimis*, Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015,

G

Rv. 263367; Sez. 3, Sentenza n. 15481 del 11/01/2011, Rv. 250119, riferita alla diversa fattispecie della ripermimetrazione di aree naturali protette).

Si tratta, dunque, dell'intervento di una fonte sovranazionale che rappresenta un requisito del fatto descritto nel precetto penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen., non essendo riconducibile al cosiddetto meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti subordinati nella gerarchia delle fonti.

Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto, secondo cui la configurabilità del reato di cui all'art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione soggetta ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza vigente all'epoca della condotta, ne eliminino con efficacia *ex nunc* l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", alla stregua degli atti subordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen..

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

5. Per le stesse ragioni, è infondato il secondo motivo, che costituisce replica della prima doglianza formulata con riferimento all'attitudine probatoria del modulo.

Il valore di certificazione del modulo deve essere riguardato alla luce della disciplina vigente al *tempus commissi delicti*, concorrendo – peraltro ancora oggi, ove lo stesso sia facoltativamente formato - con la documentazione estratta dal disco cronotachigrafo digitale a documentare gli elementi rilevanti ai fini della sicurezza della guida.

6. - Il terzo motivo di ricorso è connotato da aspecificità in quanto si risolve in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della

necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».

6.1 La difesa si limita a disconoscere la sottoscrizione del modulo, rivendicano alternativamente la natura colposa dell'inosservanza e la irrilevanza di questa a fini contravvenzionali, ma non contrasta adeguatamente, sul piano logico, la motivazione della sentenza impugnata - che si integra con la conforme sentenza di primo grado - che ha correttamente rilevato e razionalmente giustificato gli indicatori del dolo generico, con un percorso argomentativo che si sottrae a censure in sede di legittimità.

7. Analogamente inammissibile, per avere ad oggetto una censura non consentita, è il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, a fronte di specifica deduzione, la Corte territoriale ha escluso alla luce della personalità dell'imputato e della odiosità del fatto per cui si procede.

Devesi, a riguardo, richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., così, tra le tante, Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli), non essendo imposto l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 18.1.2011 n. 3.609, Sermone; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis).

Ed anche sotto siffatto profilo, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo i giudici di merito puntualmente richiamato i parametri valutati, operandone una ponderazione ispirata a razionalità e coerenza, che si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

8. A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Alessandrina Tudino



Il Presidente

Maria Vessicelli

